

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1984

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

LOCATELLI, DI LELLO, DI GIOIA, PASTORELLI

Modifiche al codice civile in materia di cognome
dei coniugi e dei figli

Presentata il 22 gennaio 2014

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il disegno di legge n. 130 della XVI legislatura — presentato dai senatori Poretti, Della Seta, Marinaro, Amato, Chiaromonte, Pardi, Perduca e Ferrante e recante « Modifiche al codice civile in materia di cognome dei coniugi e dei figli » — è un'utile base sulla quale procedere all'adempimento della sentenza 7 gennaio 2014 della Corte europea dei diritti dell'uomo sul ricorso 77/07 in tema di cognome dei figli: essa termina, al paragrafo 81, che « la Cour estime que des réformes dans la législation et/ou la pratique italiennes devraient être adoptées afin de rendre cette législation et cette pratique compatibles avec les conclusions auxquelles elle est parvenue dans le présent arrêt, et d'assurer le respect des

exigences des articles 8 et 14 de la Convention ».

Ecco perché la presente proposta di legge intende modificare il codice civile relativamente all'attribuzione del cognome, sia per quanto riguarda i coniugi che i figli, naturali, legittimi e adottati.

Se fino ad oggi il cognome dell'uomo, marito o genitore, ha sempre prevalso, persino come consuetudine anche nei casi in cui la legge taceva, come nel caso dei figli nati nell'ambito del matrimonio, è necessaria una modifica che rispecchi non solo i cambiamenti di costume avvenuti nella società ma che prenda anche atto dell'uguaglianza uomo donna. Nel caso di un figlio nato nel matrimonio, o riconosciuto da entrambi i genitori, la consue-

tudine di una società patriarcale e maschilista ha sempre dato per scontato che il cognome fosse quello del padre. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 61 depositata il 16 febbraio 2006, ha ammesso che l'attribuzione ai figli del cognome del padre è retaggio di una tramontata potestà patriarcale ma non è possibile dichiarare illegittima una legge che solo il Parlamento può cambiare. La Consulta ha dunque dichiarato inammissibile la questione sollevata dalla Corte di cassazione e non ha potuto dar ragione a una coppia che richiedeva il riconoscimento per il figlio del cognome materno. Intervenire su una questione del genere, avvertono i giudici, esorbita dalle competenze della Corte, non potendo risolvere scelte discrezionali che può e deve fare solo il Parlamento.

Ecco l'urgenza e la necessità di un intervento legislativo che avvicini l'Italia alle legislazioni degli altri Paesi europei e ci metta in regola con le convenzioni internazionali, come quella adottata a New York il 18 dicembre 1979, ratificata ai sensi della legge 14 marzo 1985, n. 132, con cui l'Italia si è impegnata a eliminare ogni discriminazione nei confronti della donna in famiglia, compresa quella relativa alla scelta del cognome. Riportiamo un esempio significativo di come funzionano le cose oggi. La Corte di cassazione con la sentenza n. 12641/06, ha deciso di rigettare la richiesta di sostituzione del proprio cognome a quello materno, da parte di un padre che ha riconosciuto suo figlio successivamente alla madre. Si ricorda che l'attuale norma (262 del codice civile) prevede, in caso di riconoscimento successivo, la possibilità che il tribunale per i minori decida se aggiungere o sostituire il cognome del genitore che riconosce per ultimo. È evidente che statisticamente il genitore che decide tardivamente di riconoscere il figlio naturale è l'uomo e ogni pronuncia che sostituisce il cognome paterno a quello materno senza il consenso della madre, si rivelerebbe un abuso autoritario dello Stato ai danni di un genitore (donna) in favore dell'altro (uomo). Per questo la sentenza della Cas-

sazione, se da un lato ha il pregio di rendere d'attualità il problema, sottolinea che ad oggi vi è, nei riguardi dell'attribuzione del cognome, piena discrezionalità dei giudici, anche a scapito delle volontà genitoriali. Ed è proprio il fatto che sono possibili ad oggi sentenze di segno opposto, che ci spinge a formulare con urgenza questa proposta di legge, e a ribadire il principio della consensualità e dell'uguaglianza genitoriale nell'attribuzione del cognome. In tal senso, la nostra proposta (articolo 5, capoverso ART. 262, secondo comma), prevede che in caso di riconoscimento tardivo e di disaccordo fra i genitori sull'aggiunta o sostituzione del nome, il cognome del primo (generalmente la madre) non può essere estromesso dal nuovo cognome, ma semmai essere seguito dallo stesso. Soprattutto, la nostra proposta mira a rendere solo eventuale il ricorso al tribunale per i minori, non prevedendone l'intervento, come invece è attualmente, nei casi di attribuzione o modifica del cognome per il mero riconoscimento successivo di un genitore: sarà sufficiente la semplice dichiarazione all'ufficiale di stato civile, che affronterà le modifiche richieste di comune accordo dai genitori, oppure, in caso di disaccordo, aggiungerà al cognome preesistente (a cui il figlio e il primo genitore che lo ha riconosciuto hanno comunque diritto), quello del genitore che per ultimo ha effettuato il riconoscimento. Nel caso della sentenza di Cassazione di cui sopra, ad esempio, la madre e il figlio non avrebbero rischiato di vedersi sostituire o anteporre il proprio cognome a quello paterno, ma solo aggiunto. La madre avrebbe poi eventualmente potuto, nell'interesse del figlio, chiedere al Tribunale per i minori di eliminare — solo per ragioni gravi — il cognome così aggiunto.

Nell'articolo 1 della presente proposta di legge l'articolo 143-*bis* del codice civile, che consente di aggiungere al cognome della madre quello del padre, viene modificato lasciando che ciascun coniuge mantenga il proprio. Nell'articolo 3 è abrogato l'articolo 156-*bis* del codice ci-

vile, il presupposto, in caso di divorzio, che il giudice imponga alla moglie di vietare l'uso del cognome del marito.

Con l'articolo 2 si offre a entrambi i coniugi l'opportunità di decidere, di comune accordo, il cognome da trasmettere ai figli, lasciando loro la libertà di stabilire se debba essere quello del padre, quello della madre o quello di entrambi. Nel caso in cui i coniugi non dovessero raggiungere un accordo, al figlio sono attribuiti d'ufficio entrambi i cognomi in ordine alfabetico. A sua volta il figlio che assume il cognome di entrambi i genitori può da un

lato decidere che alla maggiore età ne conserva uno soltanto e, dall'altro, di evitare una moltiplicazione di cognomi ad ogni nuova generazione, obbligandolo a trasmetterne uno soltanto.

Questa regola viene confermata nel caso della filiazione naturale (articolo 5) e dell'adozione (articolo 6). Infine, con l'articolo 4, si adegua la nuova disciplina anche ai fatti costitutivi dello *status* di figlio, (articolo 237 del codice civile), sostituendo al riferimento al cognome e al rapporto con il padre, quello di uno o di entrambi i genitori.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. L'articolo 143-*bis* del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 143-*bis*. — (*Cognome dei coniugi*).
— Ciascun coniuge conserva il proprio cognome ».

ART. 2.

1. Dopo l'articolo 143-*bis* del codice civile è inserito il seguente:

« ART. 143-*bis.1* — (*Cognome del figlio di genitori coniugati*). — Al momento della registrazione del figlio allo stato civile l'ufficiale dello stato civile, sentiti i genitori, attribuisce al figlio il cognome del padre, ovvero il cognome della madre, ovvero entrambi i cognomi nell'ordine determinato di comune accordo tra i genitori stessi. In caso di mancato accordo tra i genitori, l'ufficiale dello stato civile attribuisce al figlio i cognomi di entrambi i genitori in ordine alfabetico.

Il figlio cui sia attribuito il cognome di entrambi i genitori può trasmettere al proprio figlio soltanto uno di essi, a sua scelta.

Al conseguimento della maggiore età, il figlio cui sia attribuito il cognome di entrambi i genitori può comunque avanzare richiesta, ai sensi dell'articolo 89, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, per ottenere il cambiamento del cognome attribuitogli dall'ufficiale di stato civile ai sensi del primo comma, scegliendo di mantenerne solo uno dei due. Al cognome che è stato prescelto si applica la trasmissione di cui al secondo comma ».

ART. 3.

1. L'articolo 156-*bis* del codice civile è abrogato.

ART. 4.

1. Il secondo comma dell'articolo 237 del codice civile è sostituito dal seguente:

« In ogni caso devono concorrere i seguenti fatti:

a) che la persona abbia sempre portato il cognome del genitore che essa pretende di avere;

b) che il genitore o i genitori l'abbiano trattata come figlio ed abbia o abbiano provveduto in questa qualità al mantenimento, all'educazione e al collocamento di essa;

c) che sia costantemente considerata come tale nei rapporti sociali;

d) che sia stata riconosciuta in detta qualità dalla famiglia ».

ART. 5.

1. L'articolo 262 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 262. — (*Cognome del figlio*). — Il figlio naturale assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto. Se il riconoscimento è stato effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori il figlio naturale assume il cognome che i genitori stabiliscono ai sensi dell'articolo 143-*bis*.1.

Se la filiazione nei confronti di uno dei genitori è stata accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte dell'altro genitore, il cognome del genitore che ha effettuato il riconoscimento successivo, ovvero nei confronti del quale è stata accertata successivamente la filiazione, può aggiungersi o sostituirsi, con il consenso di entrambi i genitori, a quello del genitore che per primo ha

riconosciuto il figlio naturale, con le modalità previste dall'articolo 143-*bis*.1. In caso di disaccordo fra gli stessi, il cognome del genitore che ha riconosciuto per ultimo seguirà quello preesistente ».

ART. 6.

1. Il terzo comma dell'articolo 299 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Se l'adozione è compiuta da coniugi, l'adottato assume il cognome che i genitori stabiliscono ai sensi dell'articolo 143-*bis*.1 ».

PAGINA BIANCA



17PDL0060070